



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

composta dai magistrati:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - dr. Domenico Bonaretti  | - presidente est. |
| - dr.ssa Serena Baccolini | - consigliere     |
| - dr.ssa Silvia Brat      | - consigliere     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2658/2020**, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 9.11.2020 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti per l'udienza del 26.01.2022

**T R A**

**NATALIA LUCIA PORCIUNCULAS** (C.F. PRCNLL88C68Z600V) e **RODOLFO SACCANI** (C.F. SCCRLF70E25H501C), rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Cicioni (C.F. CCNCRD69A31H501K), come da procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in Roma, Via Tirana n. 10,

**APPELLANTI**

**E**

**LUCINI&LUCINI HOLDINGS S.R.L.** (C.F. E P.IVA 02540880123), e **LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS Ltd.** (con sede legale in Dublino, Irlanda, Fitzwilliam Place n.19), entrambe in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco Lucini, rappresentate e difese dagli Avv.ti Nino di Bella (C.F.

DBLNNN60D27C351J), Raffaello De Marco (C.F. DMRRFL76B11F152D) e Carmine Di Benedetto (C.F. DBNCFMN90L10A509S), come da procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Piazza Belgioioso n. 2,

APPELLATE

**OGGETTO:** Concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà intellettuale

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per NATALIA LUCIA PORCIUNCULAS e RODOLFO SACCANI:

“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MILANO specializzata in materia di Impresa “A”, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, statuire:

Nel merito statuire e dichiarare che i sig.ri Natalia Porciunculas e Rodolfo Saccani non hanno partecipato, alla sottrazione ed all'uso illecito di informazioni aziendali di LUCINI&LUCINI in violazione sia della disciplina di cui all'art.98 c.p.i., sia della disciplina di cui all'art.102 bis l.d.a come dimostrato e documentato in narrativa; per l'effetto statuire e dichiarare non dovuto il risarcimento dei danni per come indicato in sentenza e riformare parzialmente la stessa nei capi come appresso suggerito o nei modi e/o nei termini ritenuti di giustizia:

**-1) sentenza n. 6142/2020 capo da pag. 38 a pag. 39:**

**ipotesi di riforma capo sentenza:** *“Per quanto concerne il convenuto RODOLFO SACCANI, all'esito della consulenza tecnica, è stata accertata la presenza, sul PC ADglamor in uso non esclusivo allo stesso, di numerosi elementi non idonei a far ritenere il possesso di elementi del database di LUCINI&LUCINI (v. relazione CTU). Il Saccani non ha posto in essere nessuna abusiva sottrazione, rivelazione ed utilizzo delle informazioni aziendali segrete di Lucini&Lucini del database di e-mail degli utenti, in violazione di quanto previsto ai sensi degli art. 98 e 99 C.P. l.; risulta che lo stesso non ha posto in essere nessun illecito concorrenziale, sia sotto il profilo dello storno dei dipendenti di Lucini&Lucini, sia sotto il profilo della concorrenza parassitaria, ai sensi dell'art. 2598, Codice Civile ma ha posto in essere le normali attività consone alla sua mansione in ADGglamor; ne ha posto in essere violazione dei diritti spettanti al costituente di banca dati, ai sensi dell'art. 102- bis, L.d.A., sia nella forma dell'abusiva estrazione e reimpiego del database di e-mail degli utenti di Lucini&Lucini ne attraverso il plagio dei contenuti creativi degli oroscopi sviluppati da Lucini&Lucini, nonché*

*violazione dei diritti di privativa intellettuale, ai sensi degli artt. 12-bis, 64-bis e ss., L.d.A., spettanti a Lucini&Lucini in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSender".*

**-2) Capo sentenza n. 6142/2020 da pag. 56 a pag.59:**

**ipotesi di riforma capo sentenza:** *“Per quanto concerne la posizione di NATALIA PORCIUNCULAS, all’esito della consulenza tecnica, è stata accertata la presenza, sul PC ADglamor in uso non esclusivo alla stessa, solo di alcuni elementi di per se non idonei a far ritenere il possesso di elementi contabili del database di LUCINI&LUCINI (v. relazione CTU ed integrazione), con conseguente non responsabilità della convenuta PORCIUNCULAS in relazione alle lamentate violazioni rilevanti ai sensi dell’art.98 c.p.i essendo i documenti reperiti o cancellati e/o in ogni caso non utilizzati in Adglamor ed in ogni modo risultantio schemi di lavoro simili in ogni azienda”;*

**- 3) capo sentenza n. 6142/2020 da pag. 59 a pag. 61:**

**riforma capo sentenza ipotesi “a”:** *“Per quanto concerne la richiesta risarcitoria svolta dalle società attrici la stessa deve trovare accoglimento nei confronti dei convenuti LANZOTTI, CURTO, tenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalle società attrici”. Omissis....” Nella quantificazione del danno patrimoniale subito dalle società attrici ritiene il Tribunale che, tra i vari criteri possibili di accertamento dell’entità del danno, debba essere seguito quello della valorizzazione dell’attività degli utenti – mediante i c.d. click – sui dati illecitamente utilizzati da ADGLAMOR, in quanto più puntuale rappresentazione delle conseguenze dell’attività di ADGLAMOR nel periodo in cui la stessa ha utilizzato i dati illecitamente sottratti a LUCINI&LUCINI. Come accertato dal CTU in sede cautelare sono stati rinvenuti nel database di ADGLAMOR 4.493.017 click, corrispondenti, peraltro, a soli 1.102.363 utenti che hanno effettuato almeno un click, essendo stati i click più volte ripetuti dai medesimi utenti. Come pacifico in causa ogni click è oggetto di valorizzazione economica nel mercato in cui operano le società attrici, ed in cui operava ADGLAMOR prima del fallimento. Gli utenti che hanno effettuato almeno un click sono stati indicati dal CTU in 1.102.363, in quanto gli ulteriori click accertati sono stati effettuati dai medesimi utenti. Verosimilmente attendibile – e, in ogni caso, non specificamente contestato – appare il valore medio di un click indicato dalle società attrici in € 0,40. A tale valorizzazione del click appare necessario apportare una congrua riduzione non essendovi prova certa che gli utenti che hanno eseguito i click annotati nel database di ADGLAMOR non abbiano anche eseguito click presso le società attrice. Tale riduzione appare ragionevolmente operabile nella misura del 40% sulla base di tutti gli elementi utilmente rilevabili dagli atti in ordine all’attività di ADGLAMOR ed all’attività delle società attrici nel periodo rilevante in cui ha operato ADGLAMOR, con conseguente determinazione del valore di un click in misura pari ad € 0,24.*

*Considerando tale valore per click ed il numero degli utenti che hanno effettuato almeno un click si ottiene l'importo di € 264.567,12 (€ 0,24 x 1.102.363)".*

*I convenuti, LANZOTTI, CURTO, devono essere conseguentemente condannati in solido al pagamento, in favore delle società attrici, della somma di € 264.567,12, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale." omissis*

**Nella denegata e non creduta eventualità di non accoglimento delle superiori istanze di censure di cui al punto 1 e 2:**

**rimodifica capo sentenza ipotesi "b":** *"Per quanto concerne la richiesta risarcitoria svolta dalle società attrici la stessa deve trovare accoglimento nei confronti dei convenuti SACCANI, LANZOTTI, CURTO, PORCIUNCULAS, tenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalle società attrici". Omissis...." Nella quantificazione del danno patrimoniale subito dalle società attrici ritiene il Tribunale che, tra i vari criteri possibili di accertamento dell'entità del danno, debba essere seguito quello della valorizzazione dell'attività degli utenti – mediante i c.d. click – sui dati illecitamente utilizzati da ADGLAMOR, in quanto più puntuale rappresentazione delle conseguenze dell'attività di ADGLAMOR nel periodo in cui la stessa ha utilizzato i dati illecitamente sottratti a LUCINI&LUCINI.*

*Come accertato dal CTU in sede cautelare sono stati rinvenuti nel database di ADGLAMOR 4.493.017 click, corrispondenti, peraltro, a soli 1.102.363 utenti che hanno effettuato almeno un click. Tenuto anche conto che questi utenti sono stati ottenuti da Lucini illegittimamente, come statuito dal Garante della Privacy Registro dei provvedimenti n. 78 del 23 febbraio 2017, e considerato il valore totale delle attività Lucini & Lucini communications Europe Holdings srl (Italia) a Lucini communications limited Irlanda che viene scambiato per un equivalente di numero di azioni pari a 90.073 valore nominale €1,00 come indicato nell'atto notarile Luca Zona 19 Dicembre 2013 "cessione di ramo di azienda da Lucini & Lucini communications Europe Holdings srl (Italia) a Lucini communications limited Irlanda) in atti si ottiene l'importo simbolico di € 1". I convenuti SACCANI, LANZOTTI, CURTO, PORCIUNCULAS devono essere conseguentemente condannati in solido al pagamento, in favore delle società attrici, della somma di €1,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale."*

E conseguentemente riformare le conclusioni della sentenza stessa come documentato e richiesto in narrativa del presente atto accertando e statuendo la non responsabilità in capo agli odierni appellanti.

In ogni caso in subordine e senza rinuncia delle superiori richieste e nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riscontri una qualsivoglia responsabilità in capo agli appellanti Voglia rideterminare il danno patrimoniale avuto riguardo all'atto notarile Luca Zona 19

Dicembre 2013 “cessione di ramo di azienda da Lucini & Lucini communications Europe Holdings srl (Italia) a Lucini communications limited Irlanda) dove queste attestano pacificamente che il valore totale delle attività viene scambiato per un equivalente di numero di azioni pari a 90.073 valore nominale €1 Totale valore di interscambio Euro 90.073,00” (Valore netto) ed avuto riguardo al fatto che il valore del database Lucini (abusivo e fuori legge) oggetto di quantificazione del danno patrimoniale ha in realtà un valore negativo di - € 72.000,00, come risulta dalla condanna del Garante alla Privacy (Registro dei provvedimenti n. 78 del 23 febbraio 2017) per essere i database acquisiti illegittimamente e quindi privi di tutele giuridiche ed in ogni caso attribuendo una partita di danno specifica per ogni attore in base alle eventuali specifiche responsabilità riscontrate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste ed ammesse con ordinanza del Giudice di Primo grado del 01.12.2015, e poi non assunte senza motivazione come stabilito nella successiva ordinanza del 10.07.2019. Si chiede Volersi ammettere i seguenti chiarimenti di CTU convocando lo stesso ing. Strano volta a chiarire ed accertare se:

- Chiarisca il CTU se il pc in uso non esclusivo a Saccani e Porciunculas era stato attivato ed utilizzato in Adglamour quando gli stessi non lavoravano ancora nella ditta.
- Chiarisca il CTU se sul pc in uso non esclusivo a Porciunculas sono o non sono stati trovati file riconducibili al database di email ed oroscopi oggetto di condanna patrimoniale nella sentenza di primo grado.
- Chiarisca il CTU se la provenienza dei "dump" citati in relazione CTU e in sentenza se essi provengano dal database di Adglamor o da quelli di Lucini.
- Chiarisca il CTU se i file non allocati indicano o non indicano con certezza un dato temporale di creazione ed utilizzo e soprattutto di paternità.

\*\*\*\*

Per Lucini&Lucini Holdings S.R.L. E Lucini&Lucini Communications Ltd.:

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

***In via preliminare:***

- 1) in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa delle appellate a verbale dell'udienza di comparizione del 03.03.2021, **dichiarare l'inammissibilità** delle “*Memorie in replica appello incidentale*” e dei documenti allegati depositati dagli appellanti Signori Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas in data 01.03.2021 perché irrituali e non autorizzate, e per l'effetto **disporre lo stralcio** dal fascicolo di causa;

***In via principale:***

in conferma della sentenza impugnata:

- 2) **rigettare** nel migliore dei modi l'appello principale e l'istanza ex art. 96 c.p.c. svolti dai Signori Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas, perché infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;

***In via incidentale:***

in parziale riforma della sentenza impugnata:

- 3) **condannare** i Signori Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas, in solido, al risarcimento dei danni arrecati a Lucini&Lucini Communications Ltd. e Lucini&Lucini Holdings s.r.l. per gli illeciti descritti in narrativa e già accertati dalla Sentenza di primo grado, rideterminato nella misura di **EUR 3.179.607,46**, o nella diversa misura che sarà liquidata dalla Corte, oltre agli interessi legali sino al saldo e rivalutazione monetaria, il tutto ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., nonché 125 c.p.i. e 158 l.a.;

***In via di correzione ex art. 287 c.p.c. o, in subordine, in via incidentale:***

- 4) **integrare** il punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata e **disporre** nei confronti dei Signori Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas una penale di EUR 0,15 per ogni dato utilizzato in violazione dell'inibitoria di cui al citato punto 3);

***In via istruttoria:***

- 5) **rigettare** tutte le istanze e richieste istruttorie svolte dai Signori Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas perché inammissibili o comunque infondate e superflue;

***In ogni caso:***

- 6) con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

\*\*\*\*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Lucini&Lucini Holdings S.r.l. e Lucini&Lucini Communications Ltd (“Lucini&Lucini”) hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Milano la società Adglamor S.r.l. e diversi ex

dipendenti di Lucini&Lucini – tra cui gli odierni appellanti Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas<sup>1</sup> – al fine di sentirne accertare la responsabilità per:

- illecita acquisizione e/o rivelazione ed utilizzo di informazioni aziendali segrete *ex artt. 98-99 c.p.i.*;
- concorrenza sleale *ex art. 2598, co. 3 cc.*;
- violazione dell'art. 102 *bis* l.d.a.;
- plagio e violazione di diritti di privativa intellettuale *ex artt. 12 bis e 64 bis ss. l.d.a.*

e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

A sostegno delle proprie domande, le società Lucini&Lucini allegavano che nel corso del 2013 alcuni dipendenti per loro strategici avevano rassegnato le dimissioni ed erano passati a lavorare presso Adglamor S.r.l., società costituita nel febbraio 2013, che svolgeva attività del tutto simile a quella di Lucini&Lucini<sup>2</sup> attraverso un portale di oroscopi ([www.horoscoplus.com](http://www.horoscoplus.com)). Più precisamente, Adglamor proponeva ai clienti l'esecuzione di campagne pubblicitarie di *direct e-mailing marketing* ("DEM"), vantando un consistente *database* di utenti in una pluralità di paesi e lingue. Le società Lucini&Lucini, inoltre, allegavano che alcuni loro clienti venivano contattati da ex collaboratori dell'area commerciale di Lucini&Lucini Communications Europe S.r.l., i quali si erano presentati come venditori dei servizi Adglamor, e che anche la madre del dott. Marco Lucini (fondatore e socio principale delle società) era stata destinataria di comunicazioni DEM da parte di Adglamor, pur non essendosi mai iscritta al servizio.

---

<sup>1</sup> Sono stati convenuti in primo grado: Adglamor S.r.l. (poi dichiarata fallita), Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini, Patrick Fassi.

<sup>2</sup> L'attività imprenditoriale del Gruppo Lucini consiste nell'offrire gratuitamente contenuti multimediali di intrattenimento (inizialmente oroscopi, cui sono stati poi affiancati nuovi servizi) a diversi utenti di Internet, acquisendone il consenso a ricevere comunicazioni pubblicitarie via email, e nell'effettuare, su richiesta delle agenzie pubblicitarie, iniziative di *direct e-mail marketing* su target mirati di utenti.

Lucini&Lucini introducevano quindi una fase cautelare *ante causam*<sup>3</sup> - nei soli confronti di Adglamor e Marco Lanzotti -, nella quale venivano disposte: (i) una descrizione *inaudita altera parte* del contenuto di computer, server e varia documentazione informatica e (ii) una consulenza tecnica d'ufficio informatica.

La CTU evidenziava che tra il *database* di email di Adglamor e quello di Lucini vi era una corrispondenza pari al 63,63% (sul totale di quest'ultimo) e che il 93,76% delle email Adglamor era contenuto nel *database* Lucini.<sup>4</sup> Quanto ai contenuti creativi degli oroscopi, all'esito della CTU emergeva una coincidenza dell'81,74% degli oroscopi Adglamor con quelli contenuti nella tabella denominata "horoscopes\_messages" di Lucini&Lucini.<sup>5</sup>

La successiva fase di merito si concludeva, dopo quattro procedimenti cautelari in corso di causa e al termine di una complessa istruttoria (nel corso della quale è stata disposta una nuova CTU e un supplemento di CTU), con la sentenza impugnata (n. 6142 del 6.2.2020, pubblicata il 9.10.2020), con cui il Tribunale di Milano ha condannato Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas, in solido con altre parti convenute<sup>6</sup>, al pagamento della somma di euro 264.567,12, oltre interessi e rivalutazione, in favore di Lucini&Lucini Holdings s.r.l. e Lucini&Lucini Communications Ltd.

Il Tribunale ha in primo luogo ritenuto che la banca dati di Lucini&Lucini fosse tutelabile ex art. 98 c.p.i. e che i testi degli oroscopi fossero tutelabili ex artt. 98 c.p.i.,

---

<sup>3</sup> Sub R.G. n. 10505/2014.

<sup>4</sup> La percentuale del 63,63% era ottenuta dividendo il numero delle email contenute nel *database* di Adglamor e presenti anche nei *database* di Lucini (26.645.952), per il numero totale delle email del *database* di Lucini&Lucini (41.873.128).

La percentuale del 93,76% era invece calcolata dividendo il numero delle email contenute nel *database* di Adglamor e presenti anche nei *database* di Lucini (26.645.952), per il numero totale delle email del *database* di Adglamor (28.416.893).

Sul punto, v. Sintesi della relazione di CTU, *sub* doc. 33, fasc. primo grado, parte appellata, p. 5 e Relazione CTU, *sub* doc. 31, fasc. primo grado, parte appellata.

<sup>5</sup> V. Sintesi della relazione di CTU, *sub* doc. 33, fasc. primo grado, parte appellata, p. 8 e Relazione CTU, *sub* doc. 31, fasc. primo grado, parte appellata.

<sup>6</sup> Marco Lanzotti e Maria Teresa Curto.



come informazione aziendale, e 102 *bis* l.d.a., come banca dati. Ha poi disposto condanna nei confronti del Saccani poiché era emerso che costui aveva partecipato alla sottrazione e all'uso illecito delle informazioni aziendali di Lucini&Lucini, in violazione della disciplina di cui all'art. 98 c.p.i. e dell'art. 102 *bis* l.d.a.; mentre la condanna di Natalia Porciunculas era ordinata in quanto all'esito della consulenza tecnica era stata accertata la presenza sul PC in uso alla stessa di numerosi elementi idonei a far ritenere il possesso di elementi contabili del *database* delle allora attrici, con conseguente violazione dell'art. 98 c.p.i.

Il risarcimento del danno veniva quantificato in base al criterio (proposto dalle attrici in primo grado) dei “*click*” effettuati dagli utenti su dati illecitamente utilizzati da Adglamor, così da valorizzare l'attività dei fruitori dei servizi da quest'ultima offerti. In particolare, il Tribunale – rilevato che la CTU del cautelare aveva rinvenuto nel *database* di Adglamor 4.493.017 *click*<sup>7</sup> corrispondenti a 1.102.363 utenti che avevano effettuato almeno un *click*, e ritenuta verisimile la quantificazione del valore di un *click* in euro 0,40 (come indicato dalle allora attrici) – operava una riduzione alla valorizzazione di ciascun *click* pari al 40% (sull'assunto che non vi fosse “*prova certa che gli utenti che hanno eseguito i click annotati nel database di ADGLAMOR non abbia[no] anche eseguito click presso le società attric[i]*”), rideterminandola in euro 0,24 per *click* e così quantificava il danno in euro 264.567,12 (*i.e.*, euro 0,24 per 1.102.363, ossia per il numero degli utenti che aveva effettuato almeno un *click*).

Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas hanno interposto appello, chiedendo il rigetto delle domande attoree, per non aver essi commesso i fatti loro addebitati.

In particolare, Rodolfo Saccani ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità, per i seguenti motivi:

---

<sup>7</sup> Cfr. doc. n. 33 fasc. primo grado, parte appellata, p. 5.

1. non sarebbero stati rilevati elementi idonei a ritenere che sia intervenuta una violazione dei diritti di privativa intellettuale sul programma per elaboratore “ADSender”;
2. il programma per elaboratore in uso presso Adglamor sarebbe risultato non tributario del software della Lucini;
3. sarebbe emersa la piena e unica responsabilità di Marco Lanzotti nella sottrazione e nell’uso illecito di informazioni aziendali di Lucini&Lucini;
4. sarebbe emerso che il computer in uso non esclusivo al Saccani era di proprietà di Adglamor ed era stato utilizzato dal Saccani solo dopo oltre sette mesi di utilizzo da parte di altri dipendenti;
5. in nessun passaggio della CTU si rileverebbe alcun indizio della presenza del *database* degli indirizzi email o oroscopi della Lucini, né si evidenzia un suo trasferimento o utilizzo fraudolento;
6. si sarebbe dimostrato che Saccani non ha posto in essere alcuna abusiva sottrazione, rivelazione e utilizzo di informazioni aziendali segrete e in particolare del *database*, né alcun illecito concorrenziale (né storno di dipendenti né concorrenza parassitaria), né violazione di diritti relativi alla banca dati ex art. 102 *bis* l.d.a., né plagio, né di diritti di privativa intellettuale ex art. 12 *bis* e 64 *bis* l.d.a.;
7. sarebbe emerso dalla CTU che neppure un singolo file riconducibile a Lucini era presente nel computer in uso a Saccani, né lo è stato in passato.

Similmente, Natalia Porciunculas ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità, oltre che per gli stessi motivi nn. 1-7 proposti da Saccani, anche perché:

8. sarebbe emerso che i pochi file presenti sul PC Adglamor della Porciunculas non contenevano dati riservati, né valori contabili suscettibili di arrecare danno o uso fraudolento, in quanto documenti/file simili tra ogni impresa.

Gli appellanti, inoltre, hanno impugnato il capo di sentenza relativo alla quantificazione del risarcimento del danno, proponendo che, in alternativa, la condanna al risarcimento venga limitata ad euro 1,00. A sostegno di tale domanda, hanno dedotto, *da un lato*, che il Garante per la Privacy (con provvedimento in data 23 febbraio 2017) ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 72.000 al Gruppo Lucini per trattamento di dati personali senza idonea informativa e senza il previsto consenso, sicché sarebbe irragionevole riconoscere il risarcimento del danno in relazione a dati illegittimamente detenuti e trattati; *dall'altro lato*, hanno dedotto che, nel contesto della cessione del ramo di azienda di Lucini&Lucini communications Europe Holdings S.r.l. (Italia) a Lucini&Lucini Communications Limited (Irlanda), al *database* tutelato dalla sentenza impugnata non sarebbe stato attribuito alcun valore (emergerebbe infatti dall'atto notarile a rogito del notaio Luca Zona del 19 dicembre 2013 che il valore contabile netto del ramo oggetto di conferimento sia pari a soli euro 90.000 e che al *database* non sia stato riconosciuto nessuno specifico valore patrimoniale) e che, anzi, alla luce della condanna del Garante per la Privacy, tale *database* avrebbe un valore negativo di -72.000 euro; ritengono quindi sproporzionata una condanna al risarcimento del danno tale da superare il patrimonio totale dell'intera azienda.

Con l'atto di appello Rodolfo Sacconi e Natalia Porciunculas hanno altresì formulato richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, richiesta che è stata rigettata da questa Corte con ordinanza in data 3.3 – 6.4.21, con cui è stata disposta anche la condanna degli appellanti al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00, *ex art. 283, comma 2, cpc.*

Anche nel giudizio di appello si sono costituite Lucini&Lucini Holdings s.r.l. e Lucini&Lucini Communications Ltd, che hanno in primo luogo rilevato come debbano ritenersi cosa giudicata, in quanto non impugnati, i capi della sentenza che hanno: (i) riconosciuto tutela alle banche date e alle informazioni aziendali *ex artt. 98 c.p.i. e 102*

*bis* l.d.a.; (ii) dichiarato la coincidenza per il 93,76% delle banche dati di Adglamor con quelle di Lucini&Lucini; e (iii) disposto l'inibitoria all'utilizzo delle informazioni.

Le appellate hanno poi chiesto il rigetto dell'appello avversario e hanno proposto a loro volta impugnazione incidentale avverso il capo di sentenza che ha liquidato il danno patrimoniale risarcibile. Più nel dettaglio, esse hanno lamentato che il Tribunale, pur avendo adottato un metodo di quantificazione del danno nella sostanza corretto, avrebbe commesso quattro errori logici e cioè:

1. avrebbe ingiustificatamente preso a riferimento il minore numero degli utenti che hanno effettuato almeno un *click* (1.102.363) in luogo di quello di tutti i *click* effettivamente registrati nel *database* di Adglamor (4.493.017). Dal momento che ogni *click* viene singolarmente remunerato dagli inserzionisti, tutti i 4.493.017 *click* avrebbero dovuto essere conteggiati dal Tribunale, indipendentemente dal numero di utenti che li hanno effettuati. Chiedono quindi che sia corretto tale errore e propongono di "temperare" il calcolo, per tenere conto della probabilità che il *click* provenga da un utente sottratto a Lucini&Lucini, moltiplicando il numero di 4.493.017 per 0,9376;
2. avrebbe errato nell'abbattere - ingiustamente e arbitrariamente - del 40% il valore medio dei singoli *click*, riducendolo da euro 0,40 a 0,24. Secondo le appellanti in via incidentale, essendosi dimostrato che gli archivi commerciali erano stati sottratti a Lucini&Lucini, sarebbe stato pacifico che Adglamor si rivolgeva agli stessi clienti di Lucini&Lucini, così che, considerato anche che le campagne pubblicitarie si svolgono con gli stessi tempi e modalità per tutti gli editori digitali, ogni *click* conteggiato da Adglamor non potrebbe che corrispondere a un *click* sottratto a Lucini. La quantificazione del danno, pertanto, dovrebbe tenere conto dell'intero valore di euro 0,40 per *click*, con, eventualmente, una limitata riduzione di pochi punti percentuali;
3. dal punto di vista temporale, avrebbe erroneamente limitato la quantificazione del danno al numero di *click* rinvenuti nella CTU (ossia a quelli effettuati fino a febbraio

2014), non tenendo conto che l'attività illecita di Adglamor sarebbe proseguita almeno fino alla cancellazione dei dati, avvenuta il 20 novembre 2014. Andrebbero quindi conteggiati ulteriori 8.312.081 *click*, che, sulla base di una proporzione con i *click* registrati fino al momento della CTU, si potrebbe ragionevolmente ipotizzare costituiscano il frutto del proseguimento dell'attività illecita anche nei mesi successivi alla CTU;

4. non avrebbe considerato il danno emergente sofferto dalle appellate, pari a euro 62.244,43, corrispondenti ai costi sostenuti per acquisire le prove dell'illecito.

Conseguentemente, Lucini&Lucini richiedono che, correggendo gli errori effettuati dal Tribunale, il risarcimento del danno venga quantificato nella maggior somma di euro 3.117.363,03.<sup>8</sup>

Da ultimo, le appellate formulano istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., avendo il primo giudice disposto in motivazione una penale di euro 0,15 per ogni violazione dell'inibitoria, penale che tuttavia ha ommesso di inserire anche nel dispositivo della sentenza impugnata.

Precisate le conclusioni come in epigrafe (a seguito di trattazione scritta) e assegnati dalla Corte i termini per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa è stata trattenuta e giunge ora in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale appare solo parzialmente fondato e dunque può essere accolto nei limiti di cui si darà ragione.

Innanzitutto il **primo** e il **secondo motivo** di impugnazione (proposti negli stessi termini sia da Saccani che da Porciunculas) sono inammissibili, poiché la sentenza impugnata aveva già ritenuto infondate, e pertanto rigettato, le domande di accertamento della violazione di

---

<sup>8</sup> Cifra derivante dalla moltiplicazione tra: (i) il numero di *click* complessivi generati da Adglamor (4.493.017 + 8.312.081 per il periodo successivo al febbraio 2014); (ii) la percentuale di utenti raggiunti dalle campagne di Adglamor, corrispondenti agli utenti di Lucini (93,76%); e (iii) il valore medio di ciascun *click*, senza abbattimenti (euro 0,40).

privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato “ADSEnder” (oltre che di accertamento dell’illecito concorrenziale per storno di dipendenti, cui pure fa riferimento il sesto motivo di impugnazione di entrambi gli appellanti).

Tali questioni non meritano pertanto approfondimento.

Quanto al **terzo motivo** di impugnazione, in base al quale sarebbe emersa, anche in sede penale, la piena e unica responsabilità di Marco Lanzotti (un altro degli ex dipendenti di Lucini&Lucini e pure convenuto in primo grado), tale circostanza non può in alcun modo influire – per ciò soltanto – sulla posizione degli appellanti, considerato anche che il Tribunale di Milano (sez. XI penale), con sentenza dell’11 dicembre 2020,<sup>9</sup> ha condannato il Saccani per il reato di estrazione di banca dati *ex art. 171 bis*, comma 2, l.d.a.

In tale sede, il Tribunale ha ritenuto che *“una volta accertato che la primigenia duplicazione dei dati è stata operata da Lanzotti, che ha concretamente trasferito tali dati in AdGlamor, le attività illecite sono certamente proseguite all’interno di tale società, quanto meno in forma di estrazione, poiché altri dipendenti hanno trasferito i dati relativi all’indirizzario nei propri computer. È innanzitutto il caso di Saccani, già Software Project Manager in Lucini e Lucini e assunto in AdGlamor dal 7 ottobre 2013. La consulenza svolta nel processo civile ha evidenziato la presenza, nel pc in suo uso:*

*- di una serie di comandi, contenuti nella cronologia dei comandi eseguiti, che includono operazioni sulla cartella/rsa/shared/lucini; nei riscontri si sono evidenziati anche riferimenti temporali recenti, fino al 4 marzo 2014 (data della descrizione).*

*- di un elenco di file riguardanti dati di Lucini; anche in questo caso si sono trovati riferimenti temporali importanti, poiché ad esempio il file database ha anch’esso come data di ultima modifica il 4 marzo 2014.*

*Si è accertato che parte del contenuto delle cartelle comprende file che fanno riferimento sia alla gestione delle mail, e al loro invio, sia agli oroscopi.*

*In altra cartella è stata riscontrata la presenza di file e cartelle criptati e relative password presenti nell’hard disc USB di Lanzotti.*

*Inoltre nel pc in uso a Saccani sono state trovate alcune migliaia di indirizzi mail coincidenti con quelli della banca dati Lucini & Lucini, e in molti casi è anche stata verificata la coincidenza dell’indirizzo ip dal quale è avvenuta l’iscrizione dell’utente. [...]*

---

<sup>9</sup> V. doc. 120 fasc. parte appellata.

*Le evidenze riferite [...] sono sufficienti per dimostrare, senza ombra di dubbio, che Saccani effettuò il trasferimento della totalità o comunque di una parte consistente e sostanziale del contenuto della banca dati e-mail di Lucini & Lucini (già sottratta da Lanzotti mesi prima) sul proprio computer, e che ciò fece, continuando ad operare su tale data base (evidentemente fornitogli da Lanzotti) nel corso dell'attività di lavoro svolta presso AdGlamor, fino ai primi mesi del 2014. Con tali condotte si rese certamente responsabile del reato di estrazione di cui al capo di addebito*".

Quanto a Natalia Porciunculas, in effetti essa è stata assolta dal Tribunale di Milano in sede penale. Ciò tuttavia non risulta sufficiente ad escludere, per ciò solo, una sua responsabilità in relazione ai fatti contestati, considerato che i capi di imputazione oggetto della decisione avevano esclusivo riguardo alla estrazione e reimpiego della banca dati degli indirizzi email, non già alla sottrazione di informazioni riservate di natura contabile, condotte di cui la sentenza impugnata l'ha ritenuta responsabile.

Nel **quarto motivo** di impugnazione, entrambi gli appellanti sostengono che i rispettivi computer siano stati loro dati in "uso non esclusivo" e che siano stati utilizzati dagli stessi soltanto dopo mesi di utilizzo da parte di altri dipendenti. A sostegno di tale argomento, allegano che la garanzia del computer era stata attivata a marzo 2013, mentre il loro ingresso in Adglamor è stato successivo (a maggio 2013, quanto a Porciunculas; a ottobre 2013, quanto a Saccani).

Sul punto ritiene la Corte che non vi siano elementi sufficienti per discostarsi da quanto sostenuto dal CTU in primo grado, ove egli ha chiaramente affermato che "[n]on vi è nessun elemento, cartella o file che provi che il PC che al momento della descrizione era in uso al Sig. Saccani sia stato utilizzato anche da altre persone, in contemporanea o in precedenza." e che, anzi, "Le risultanze di questa CTU indicano che la cartella "/rsa" [ossia una delle cartelle in cui sono stati rinvenuti importanti riscontri] è riferita a Rodolfo Saccani."<sup>10</sup>. Quanto al fatto dell'attivazione della garanzia mesi prima (i.e., marzo 2013) rispetto all'ingresso degli appellanti in azienda – ingresso che, peraltro, per Porciunculas è di soli due mesi successivo – si tratta di un rilievo inammissibile per la sua novità, non

---

<sup>10</sup> V. relazione CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 91.

essendo stato dedotto nel corso del primo grado, e comunque non sufficiente a comprovare l'utilizzo da parte di altri soggetti dei computer in uso a Saccani e Porciunculas. Nemmeno, poi, viene fornita alcuna prova a supporto dell'affermazione, formulata in modo del tutto generico, che gli stessi computer fossero in “*uso non esclusivo*” degli appellanti successivamente alla loro assunzione.

Ne consegue che lo spiegato motivo di appello deve essere rigettato.

Il **quinto**, **sesto** e **settimo motivo** di appello – oltre che, per Porciunculas, l'**ottavo motivo** – meritano di essere trattati congiuntamente, procedendo dapprima con l'analisi della posizione di Rodolfo Saccani e poi con quella di Natalia Porciunculas.

Quanto al Saccani, tra le altre cose, egli sostiene che la CTU di primo grado non avrebbe dato alcuna evidenza circa la presenza del *database* degli indirizzi email o degli oroscopi, né circa un suo trasferimento o utilizzo fraudolento da parte del Saccani. Il rimpiego di dati sarebbe avvenuto unicamente tramite “*dump*” (tecnicamente, “*estrazioni di dati*”) del *database* già presente nei server aziendali di Adglamor, del quale Saccani doveva eseguire estrazioni per lo svolgimento delle sue mansioni di programmatore, e la cui provenienza illecita non era nota a Saccani. Inoltre, il CTU avrebbe fatto riferimento a *file* e cartelle riconducibili a Lucini che però, secondo l'appellante, non sarebbero “*file e cartelle realmente presenti sul disco [quanto piuttosto] dei meri elenchi di nomi di file e di nomi di cartelle*”. Si tratterebbe, infatti, secondo la ricostruzione di Saccani, di “*elenchi di nomi di file e cartelle [che] fanno parte dei dati che un programmatore normalmente copia da un computer al successivo per configurare il nuovo ambiente di lavoro, pratica assai comune tra i programmatori*”. Oltretutto, l'appellante sostiene che i riscontri della CTU proverrebbero dal c.d. “spazio su disco non allocato”:<sup>11</sup> le

---

<sup>11</sup> Il CTU definisce lo “spazio non allocato” come “uno spazio che non è assegnato a file attivi all'interno di un file system. Se si elimina un file, il sistema operativo disalloca lo spazio originariamente assegnato al file, rimuovendo i puntatori ad esso, e segna quella zona del disco rigido come disponibile per il riutilizzo. Il sistema operativo non esegue, tuttavia, la cancellazione dei dati che il file conteneva e i dati restano in spazio non allocato fino a quando il sistema operativo alloca un altro file nello stesso spazio, sovrascrivendo così i dati. In altre parole, lo spazio non allocato contiene i dati di tutti i file che sono stati eliminati, ma non ancora sovrascritti” (v. relazione CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 15).



risultanze non sarebbero affidabili, in quanto tale spazio conterrebbe una quantità di frammenti di dati anche non strutturati (*i.e.*, privi di una struttura che consenta di stabilirne provenienza, collocazione temporale e relazione) e quindi prodotti in tempi, luoghi e dispositivi diversi.

In relazione a tali doglianze la Corte osserva che, al di là dei numerosi tecnicismi di informatica e computeristica, non siano stati forniti elementi sufficienti per disattendere le risultanze della CTU e discostarsi dalle conclusioni seguite, sul punto, dal Tribunale.

La relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nel corso del primo giudizio, infatti, aveva già puntualmente replicato alle censure in questa sede riproposte dagli appellanti. Il CTU aveva invero chiarito:

- che i c.d. “*dump*” consistono in *“un insieme di istruzioni sql che hanno lo scopo di ricreare le strutture delle tabelle e i dati contenuti. Sono tipicamente usati per il backup”*, così evidenziando che nel PC di Saccani fosse presente la copia (sotto forma di “*dump*”) di contenuti creativi di Lucini&Lucini. Anzi, nella relazione si legge che lo stesso Saccani *“afferma che ha creato il dump di una porzione del data base di Adglamor per poi importarlo nella macchina virtuale. La frase usata come chiave di ricerca, facente parte degli oroscopi, e le altre frasi, di cui quelle di Adglamor sono imitative, sono però di titolarità della Lucini e quindi oggetto di reimpiego”*<sup>12</sup>;
- in merito al fatto che non sono stati rinvenuti file e cartelle realmente presenti sul disco, ma meri elenchi di nomi di file e di nomi di cartelle: *“è vero che nessuno dei file indicato nei vari riscontri, sia in quelli indicati dal CTP Lucini sia in quelli indicati dal CTU, è stato riscontrato come file attivo nel PC in uso al Sig. Saccani. Tuttavia, è importante precisare che tali file sono stati presenti nel PC in uso al Sig. Saccani, ma si ipotizza che sono stati cancellati o comunque non sono stati reperiti insieme alle cartelle che li contenevano, essendo indicati nello spazio non allocato. Mi riferisco in particolare alle cartelle presenti nella partizione 7 “/rsa/shared/lucini” e a quelle in essa contenute, compresa la cartella*

---

<sup>12</sup>  
2018), p. 101.

“/rsa/shared/lucini/backup”. La cartella “/rsa/shared”, creata in data 29.10.2013, è ancora presente ed è risultata vuota.”<sup>13</sup>

- che l’elenco di comandi rinvenuti dal CTU consiste in “comandi contenuti nella cronologia di comandi eseguiti anche detta “bash history” che viene utilizzata per evitare di digitare ogni volta i comandi più frequentemente usati dalla riga di comando. Molti di questi comandi includono operazioni sulla cartella “shared/lucini””<sup>14</sup>: “si può osservare da altri riscontri che all’interno di questa cartella sono compresi file pertinenti ai quesiti. Per questo motivo è stato considerato pertinente”<sup>15</sup>
- il riscontro di numerosi *file* e dati nel c.d. “spazio non allocato”, lungi dal rendere non affidabili le risultanze, evidenzia che i file sono stati presenti nel PC di Sacconi e poi cancellati: “lo spazio non allocato contiene i dati da tutti i file che sono stati eliminati, ma non ancora sovrascritti”<sup>16</sup>; e ancora: “Lo spazio non allocato contiene potenzialmente file completi e parziali che possono rimanere intatti per lunghi periodi di tempo. I dati residui non possono essere visualizzati da un utente su un normale computer, ma possono essere individuati ed estratti utilizzando programmi di recupero dati o software forense. Come tali, i dati lasciati nello spazio non allocato possono essere una fonte di prova.”<sup>17</sup>

D’altronde, anche il Tribunale penale di Milano, nel condannare Sacconi per il reato di estrazione di banca dati *ex art. 171 bis*, comma 2, l.d.a., ha ritenuto le risultanze della CTU sufficienti per “dimostrare senza ombra di dubbio” la responsabilità dell’appellante.

Le stesse considerazioni devono trovare applicazione anche nei confronti di Natalia Porciunculas. La CTU ha infatti riscontrato, nel PC della stessa, la presenza di diversi documenti che, lungi dall’apparire “strutture di esempio come tante altre che sarebbe possibile scaricare liberamente anche da internet” (come sostiene parte appellante), sono

---

<sup>13</sup> V. relazione di CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 101.

<sup>14</sup> V. relazione di CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 25.

<sup>15</sup> V. relazione di CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 92.

<sup>16</sup> V. relazione di CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 92.

<sup>17</sup> V. relazione di CTU di primo grado (15 ottobre 2018), p. 15.

risultati documenti di proprietà della Lucini&Lucini, recanti informazioni contabili della società. La circostanza poi che alcuni di tali *file* siano stati rinvenuti nello “spazio non allocato” non è sufficiente a togliere rilevanza ai riscontri, poiché, come si è detto, lo spazio non allocato contiene *file* che sono stati presenti nel PC e poi rimossi. Peraltro, alcuni di tali documenti (in particolare il file Excel “Prima Nota.xlsx”) erano ancora contenuti nel “cestino” sul PC della Porciunculas (e quindi non soltanto nello spazio non allocato)<sup>18</sup>.

Sulla base delle considerazioni che precedono, gli spiegati motivi di appello non possono trovare accoglimento.

Occorre ora trattare nel dettaglio l’impugnazione del **capo** di sentenza che ha condannato gli appellanti al **risarcimento del danno**, quantificando il danno in euro 264.567,12, in base al metodo dei “*click*” già sopra descritto. Tale capo di sentenza, secondo questa Corte, merita di essere riformato per le ragioni che verranno appresso esposte.

Innanzitutto, come si è detto, a fronte di una domanda di risarcimento del danno che proponeva di ricorrere al criterio dei “*click*” per la quantificazione del lucro cessante, il Tribunale, adottando un criterio sostanzialmente equitativo di determinazione dello stesso e pur non qualificandolo espressamente come lucro cessante, ha basato la determinazione del danno sul numero dei “*click*” effettuati dagli utenti “*sui dati illecitamente utilizzati da Adglamor*”.<sup>19</sup>

Ebbene tale criterio, per quanto seguito nell’ambito dei pagamenti per le attività commerciali del settore, non sembra a questa Corte coerente con i principi generali in tema di responsabilità civile – applicabili anche alla materia *de qua* – che richiedono al danneggiato di provare l’effettiva entità della lamentata lesione della propria sfera patrimoniale e, quindi, il c.d. danno-conseguenza, al fine di ottenerne il ristoro. Anche la

---

<sup>18</sup> V. Supplemento di relazione di consulenza tecnica d’ufficio sui riscontri di natura contabile (20 marzo 2019), p. 4.

<sup>19</sup> V. sentenza impugnata, p. 60.

S.C. ha chiarito che *“il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà industriale non è “in re ipsa”, ma ... richiede comunque di essere provato secondo i principi generali”* (così, *ex multis*, Cass. 29774/2008).

I principi generali in tema di responsabilità civile devono essere considerati anche alla luce del disposto dell'art. 125 c.p.i., in base al quale: da un lato, *“il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”* e, dall'altro lato, è consentito in ogni caso al titolare del diritto leso di *“chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”*

Alla luce di ciò, la necessaria prova del danno avrebbe potuto essere fornita dimostrando alternativamente:

- (i) l'esborso (*i.e.*, il danno emergente) e la diminuzione attuale e/o potenziale del proprio fatturato (*i.e.*, il lucro cessante) e la riferibilità di tali fatti all'illecito altrui; oppure
- (ii) l'utile dell'autore dell'illecito, da riversare al soggetto titolare del diritto leso in presenza di una domanda di retroversione degli utili *ex art.* 125 c.p.i., comma 3.

Nel caso di specie, quanto al profilo di cui al punto (i), non pare alla Corte che il criterio adottato dal Tribunale sia sorretto da una prova adeguata del pregiudizio subito (come si è visto, presentato da Lucini&Lucini come lucro cessante, ma sostanzialmente liquidato dal Tribunale in via equitativa).

In primo luogo, difetta l'effettiva dimostrazione che ad ogni *“click”* ricevuto da Adglamor corrisponda necessariamente un mancato *“click”* per Lucini&Lucini.

Parte appellata afferma che “è evidente che ciascuno dei “click” conteggiati da Adglamor e rinvenuti dal CTU è un danno patrimoniale che Lucini ha subito, perché altrimenti il “click” distratto da Adglamor sarebbe stato registrato a favore di Lucini e ad essa remunerato dal relativo inserzionista”<sup>20</sup>. L’assunto di fonda sui presupposti della sincronicità e contemporaneità delle campagne pubblicitarie e dell’identità dei committenti: si tratta però di elementi che in causa sono rimasti del tutto indimostrati (i.e., che le campagne fossero effettivamente contestuali e che i committenti di Adglamor e Lucini&Lucini fossero comuni).

Per altro verso, parte appellata non fornisce evidenza alcuna di una effettiva diminuzione dei “click” registrati da Lucini&Lucini nel periodo in cui sono state realizzate le condotte illecite (così che perde ogni fondamento l’affermazione per cui “altrimenti il click distratto da Adglamor sarebbe stato registrato a favore di Lucini e ad essa remunerato”), né di una contrazione dei propri ricavi/utigli nello stesso periodo, né tantomeno dell’esistenza di un nesso causale tra illeciti e lamentato danno: informazioni che senz’altro Lucini&Lucini aveva la possibilità di fornire e che sarebbero state necessarie per provare l’effettiva sussistenza ed entità di un pregiudizio patrimoniale.

Sembra peraltro che, proprio al fine di superare la difficoltà di riconoscere un danno parametrato al numero dei “click” rinvenuti nel *database* Adglamor, in assenza di una relazione di necessaria corrispondenza biunivoca tra i “click di Adglamor” e i “mancati click di Lucini”, il Tribunale abbia seguito la soluzione – non priva di spunti creativi, ma anche arbitrari – di abbattere del 40% il valore medio commerciale di ciascun *click*.

Pare invece alla Corte che il problema si sarebbe dovuto risolvere in radice, con la presa d’atto della carenza di prova di un effettivo e determinato pregiudizio patrimoniale subito dalle allora attrici.

Come indicato al punto *sub* (ii) che precede, una domanda di danno si sarebbe potuta formulare come retroversione degli utili *ex art.* 125, co. 3 c.p.i. Non pare tuttavia che le

---

<sup>20</sup> V. comparsa di costituzione in appello, p. 45.

attrici in primo grado abbiano inteso proporre siffatta domanda, al cui accoglimento osterebbe in ogni caso l'assenza di prova circa esistenza ed entità degli utili realizzati da Adglamor. Vero è che Lucini&Lucini in primo grado aveva formulato istanza di esibizione delle scritture contabili di Adglamor *ex art. 210 cpc*, ma l'istanza non è stata accolta dal primo giudice e in questa sede Lucini&Lucini non l'ha riproposta, sicché la stessa è da intendersi in ogni caso come rinunciata.

Sulla base dei rilievi svolti, non ritiene la Corte che siano stati acquisiti – e siano comunque tuttora acquisibili – elementi e parametri utili per delineare in modo adeguato entità e perimetro dei danni lamentati da Lucini&Lucini – che pure non avrebbe avuto difficoltà a documentarli –, almeno sotto il profilo del lucro cessante.

A tal titolo, quindi, nessuna somma può considerarsi dovuta alle appellate e pertanto va annullata la condanna degli appellanti al pagamento della somma di euro 264.567,12, come riconosciuta dal Tribunale.

L'appello incidentale di Lucini&Lucini deve invece trovare accoglimento nella parte in cui viene chiesta la condanna di Sacconi e Porciunculas al risarcimento del danno emergente, ossia dei costi sostenuti dalle appellate per acquisire le prove dell'illecito: danno da quantificarsi in euro 62.244,43, oltre rivalutazione, secondo usuali indici ISTAT, dai singoli esborsi al saldo, e interessi legali sulle somme capitali via via rivalutate anno per anno. Di tali costi, infatti, parte appellata aveva fornito già in primo grado adeguata evidenza<sup>21</sup> e non vi è motivo per discostarsi dalla giurisprudenza maggioritaria che ritiene le spese per l'accertamento dell'illecito voci di danno risarcibile in caso di violazioni di diritti di proprietà intellettuale.

Per il resto, l'appello incidentale va rigettato, alla luce delle considerazioni sopra svolte.

Quanto, infine, all'istanza di correzione dell'errore materiale proposta da parte appellata, ritenutane la fondatezza, la Corte ritiene l'emendabilità del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso di inserire nel punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata la

---

<sup>21</sup> V. docc. 41-44 fasc. primo grado, parte appellata.

penale di euro 0,15 per ogni violazione dell'inibitoria, omessa dal Tribunale nel dispositivo, ma pure riconosciuta nella parte motiva della sentenza.

Le considerazioni tutte sopra svolte appaiono infine assorbenti rispetto a ogni altra **domanda** e questione proposte, comprese, quelle di natura **istruttoria**, atteso che l'apertura di una nuova fase di istruzione risulterebbe inammissibile, superflua e meramente dilatoria.

L'esito della lite, stante il parziale accoglimento dell'appello, giustifica, *ex art.* 283, comma 2, cpc, la revoca della condanna degli appellanti al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00, disposta da questa Corte con ordinanza in data 3.3 – 6.4.21.

Quanto al regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza, ritiene la Corte opportuno compensare tra le parti un terzo delle spese dell'intero giudizio e porre la quota restante (2/3) a carico solidale degli appellanti. Tale quota, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornati con D.M. n. 37/2018) e avuto riguardo all'importo della condanna riconosciuto in sentenza, può essere congruamente liquidata in euro 6.000 per il primo grado e 5.600 per il presente grado del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15% per spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali, come per legge.

### **P Q M**

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sugli appelli, principale e incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142 in data 6 febbraio - 9 ottobre 2020, così provvede:

- **accoglie** parzialmente l'appello proposto da Rodolfo Saccani e Natalia Lucia Porciunculas e dichiara da costoro non dovuta alle società appellanti somma alcuna a titolo di risarcimento da lucro cessante;

- **accoglie** parzialmente l'appello incidentale proposto da Lucini&Lucini Holdings S.r.l. e Lucini&Lucini Communications Ltd, e **condanna** in solido Rodolfo Saccani e Natalia Lucia Porciunculas al pagamento in favore delle appellate della somma di euro 62.244,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno emergente;
- **dispone** la correzione materiale della sentenza impugnata, inserendo alla fine del punto 3) del dispositivo e in conformità alla parte motiva, la dizione “*disponendo una penale di euro 0,15 per ogni dato utilizzato in violazione dell’inibitoria*”;
- **conferma** per il resto, salvo che per il regolamento delle spese di lite, la sentenza impugnata;
- **revoca** la condanna degli appellanti al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00, disposta da questa Corte con ordinanza in data 3.3 – 6.4.21;
- **condanna** gli appellanti Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas a rifondere a Lucini&Lucini Holdings s.r.l. e Lucini&Lucini Communications Ltd. i 2/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 11.600, oltre spese generali (15%) e oneri di legge, e dichiara compensato il terzo residuo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022

Il presidente est.  
Domenico Bonaretti